



**COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**  
*Provincia di Siena*

***REGOLAMENTO DEI CONTRATTI***

\* \* \* \* \*

*Approvato con deliberazione C.C. n° 44 del 4/4/2003*

*Modificato con deliberazioni C.C. n° 14 del 15/3/2004 e n° 27 del 5/4/2007*

***TESTO COORDINATO E MODIFICATO***  
***con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012***

\* \* \* \* \*

# ***REGOLAMENTO DEI CONTRATTI***

## **TITOLO I: PARTE GENERALE**

### **Art. 1.**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina e regola l'attività contrattuale dell'ente, e fissa, salva la facoltà di definizione particolareggiata dei criteri guida e degli ambiti operativi demandata alla Giunta Comunale, gli spazi operativi per gli organi gestionali.
2. Il presente regolamento si articola in cinque titoli disciplinanti le materie di seguito elencate.

### **Art. 2**

#### **Definizione degli obiettivi da parte della Giunta**

1. L'attività gestionale dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici si svolge, oltre che in attuazione del presente Regolamento, alla luce degli indirizzi operativi che la Giunta riterrà di fornire agli stessi, anche nel corso dell'esercizio finanziario.

La Giunta ha facoltà, nella predisposizione del Piano Economico di Gestione P.E.G., di escludere per alcune forniture, lavori, servizi ed esecuzioni in economia l'applicabilità del presente regolamento, così come di variare il numero di preventivi da richiedere in ordine all'importo delle stesse.

2. Soglie diverse da quelle che verranno di seguito prospettate, al pari di specifiche indicazioni operative anche riguardanti il regime di pubblicità, le condizioni da inserire, le soglie contrattuali, possono essere definite annualmente dalla Giunta in sede di assegnazione degli obiettivi, ferme restando comunque le cautele ed i limiti di cui al presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Responsabile del Servizio**

1. L'Amministrazione opera a mezzo del proprio Responsabile dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
2. I Responsabili di cui all'art. 4 sono comunque sempre legittimati a chiedere, in base a loro valutazioni, un numero di preventivi maggiore di quelli di cui ai commi 1, 3 e 4 oppure a ricorrere ad altri sistemi di affidamento, anche su eventuali indirizzo della Giunta Comunale.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, all'interno della propria struttura, di collaboratori individuati quali responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/90.

### **Art. 4**

#### **Ricorso alla Trattativa Privata ed Affidamenti Diretti**

Il ricorso all'aggiudicazione di forniture, servizi, lavori o affidamenti in economia, nel rispetto di quanto di seguito verrà specificato ed anche in deroga ad eventuali limitazioni di importo, è in ogni caso consentivo nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
- e) negli altri casi previsti da normative di carattere comunitario, nazionale o regionale.

Gli affidamenti diretti potranno inoltre essere effettuati, anche in aggiunta alle casistiche sopra indicate e per i casi in cui tali presupposti non sussistono, in tutti i casi in cui l'importo dell'affidamento si pone al di sotto dei limiti indicati ai successivi articoli per le singole tipologie di interventi.

## **Art. 5**

### **Commissioni di Gara e di Aggiudicazione**

I Responsabili dei Servizi possono individuare, per tutte le gare attinenti al proprio servizio, una composizione tipo della Commissione che preveda, oltre ai componenti, gli eventuali supplenti. Tale Commissione s'insedia automaticamente ed opera con riguardo ad ogni procedura di aggiudicazione, fatta salva la facoltà di cui al comma seguente e le eventuali modifiche ad opera dello stesso Responsabile.

La materiale composizione della Commissione può variare per specifiche esigenze della procedura di aggiudicazione o per scelta della Giunta Comunale, che si riserva di variare la composizione delle commissioni con un proprio atto deliberativo. E' inoltre ammessa in tale ottica la partecipazione di componenti esterni all'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra specificato, ivi comprese le facoltà di Determinazione dei Responsabili dei Servizi, in assenza di ulteriori specificazioni e fino all'esercizio di tale potere da parte della Giunta Comunale o dei Responsabili dei Servizi, le Commissioni di Gara sono composte dai seguenti componenti:

1. Dal Responsabile del Servizio interessato alla procedura di aggiudicazione in veste di Presidente;
2. Dal Segretario Generale o dal Vice dell'Ente in veste di Componente;
3. Da un altro Responsabile di Servizio oppure da un dipendente inquadrato almeno nella categoria D, in veste di componente che viene individuato dal Segretario Generale e della cui scelta si da atto nel verbale di insediamento della Commissione;
4. Da un dipendente inserito almeno nella categoria C o dal Responsabile del Procedimento interessato alla procedura in veste di Segretario della Commissione, individuato dal Segretario Generale e della cui scelta si da atto nel verbale di insediamento della Commissione.

## **Art. 6**

### **Operatività del sistema di acquisti centralizzati Consip**

1. L'Amministrazione Comunale, nell'operare nel sistema degli acquisti di beni o servizi, si uniforma alla disciplina vigente in materia di acquisti centralizzati CONSIP, ed opera le proprie scelte all'interno di tale disciplina.

2. Il ricorso all'acquisto tramite il sistema CONSIP avviene, che non assume il carattere dell'obbligatorietà, all'interno delle procedure organizzative dell'Ente, attraverso un sistema unificato degli acquisti che la Giunta disciplina annualmente in sede di definizione degli obiettivi (PEG) o di disciplina del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ferma restando la facoltà di operare attraverso ulteriori atti di indirizzo da parte della Giunta.

#### **Art. 7**

##### **Scelta del contraente e mezzi di tutela**

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa per l'Ente, cioè in base al prezzo più basso o all'offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri di scelta e valutazione devono essere espressamente richiamati nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### **Art. 8**

##### **Stipula dei Contratti**

1. I contratti di appalto relativi a servizi, forniture o lavori sono stipulati nella forma pubblica amministrativa, in tutti quei casi in cui l'importo contrattuale sia pari o superiore a 20.000 euro oltre IVA.
2. Per i contratti di importo compreso tra 5.000 e 20.000, sempre oltre iva si ricorre alla stipula di un contratto sotto la forma dell'atto privato, avendo cura di indicare nello stesso ogni elemento attinente al rapporto tra le parti.
3. E' facoltà dell'Amministrazione ricorrere alla stipula dei contratti nella forma pubblica amministrativa laddove si ritenga, per esigenza di tutela dell'Ente, utile tale strumento.
5. E' in ogni caso fatto obbligo indicare nei bandi o nelle richieste di preventivi l'importo delle spese contrattuali, al fine di rendere edotti

#### **Art. 9**

##### **Termini di pagamento**

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Eventuali termini maggiori, legati a singole specificità, dovranno essere non solo indicati nel contratto o disciplinare ma approvati specificatamente dalla controparte come clausola vessatoria.

## **TITOLO II. DISCIPLINA DELLE FORNITURE**

**(abrogato con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012)**

#### **Art. 10**

##### **Soglie di operatività per le forniture di beni**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

#### **Art. 11**

## **Sistema di aggiudicazione delle offerte**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

### **TITOLO III : DISCIPLINA DEI SERVIZI** (abrogato con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012)

#### **Art. 12**

##### **Soglie di operatività per i servizi.**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

#### **Art. 13**

##### **Incarichi Professionali.**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

### **TITOLO IV : DISCIPLINA DEI LAVORI** (abrogato con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012)

#### **Art. 14**

##### **Disciplina in materia di lavori pubblici**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

### **TITOLO V : DISCIPLINA DELLE ESECUZIONI IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO** (abrogato con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012)

#### **Art. 15**

##### **Area e forme della procedura**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

#### **Art. 16**

##### **Limiti di applicazione**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

**Art. 17**

**Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

**TITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

**(abrogato con deliberazione C.C. n° 70 del 9/8/2012)**

**Art. 18**

**Disposizioni di rinvio**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.

**Art. 19**

**Abrogazioni espresse**

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 9/8/2012.